

STOP AL SEGRETO BANCARIO- 29 NOVEMBRE 2016 ORE 06:00

Lo scambio di informazioni fiscali secondo l'accordo Italia-Liechtenstein

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 210 del 2016, è stato ratificato l'accordo tra l'Italia e il Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 26 febbraio 2015. L'accordo prevede lo scambio su richiesta delle informazioni rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte convenzionalmente previste. L'accordo pone le condizioni per la fine del segreto bancario e consente al Liechtenstein di uscire dalla black-list fiscale-finanziaria, permettendo ai contribuenti italiani che intendono avvalersi della voluntary disclosure di beneficiare di condizioni più vantaggiose.

L'accordo tra l'Italia e il Liechtenstein, sottoscritto in data 26 febbraio 2015, si basa sul Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) dell'OCSE. Esso pone le condizioni per la **fine del segreto bancario** e consente al Liechtenstein di **uscire dalla black-list fiscale-finanziaria**, permettendo ai contribuenti italiani che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali (**voluntary disclosure**) di beneficiare di condizioni maggiormente vantaggiose ai fini della regolarizzazione.

Leggi anche [Italia-Liechtenstein: in vigore lo scambio delle informazioni](#)

L'art. 1 dell'accordo prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti scambino le informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle rispettive legislazioni interne, nonché quelle verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte convenzionalmente previste, per il recupero dei crediti fiscali e per le indagini o i procedimenti per reati tributari.

Il rispetto della **competenza giurisdizionale** rappresenta un **limite all'obbligo** di scambio di informazioni. Secondo quanto previsto dall'art. 2, lo Stato richiesto, che ha l'obbligo di fornire le informazioni in conformità alle disposizioni convenzionali, non è tuttavia obbligato a fornire quelle che non sono detenute dalle sue autorità, né sono in possesso o sotto il controllo delle persone che si trovano sotto la sua giurisdizione.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo le **imposte esistenti** e previste dagli ordinamenti degli Stati contraenti. L'art. 3 precisa inoltre che le disposizioni dell'accordo medesimo si applicano anche ad ogni altra **imposta di natura identica o sostanzialmente simile** istituita successivamente al 26 febbraio 2015 (data di sottoscrizione dell'accordo), in aggiunta a (o in luogo delle) imposte esistenti. In tal caso, le autorità competenti degli Stati contraenti hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente eventuali modifiche sostanziali alla disciplina fiscale e alle relative misure di raccolta delle informazioni previste dall'accordo stesso.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 5 del Modello di TIEA, l'art. 5 dell'accordo in commento prevede che l'obbligo allo scambio di informazioni sussiste indipendentemente dal fatto che lo Stato richiesto necessiti delle informazioni medesime per i suoi propri fini fiscali interni o che la condotta soggetta a verifica costituisca reato ai sensi della legislazione dello Stato richiesto, qualora venisse posta in essere sul suo territorio.

Se le informazioni in possesso dell'autorità competente dello Stato richiesto non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, quest'ultimo ha l'obbligo di utilizzare tutte le misure di raccolta delle informazioni a sua disposizione al fine di soddisfare le esigenze dello Stato richiedente, anche nel caso in cui lo Stato richiesto non necessiti di tali informazioni per i

suoi propri fini fiscali interni.

Il comma 4 dell'art. 5 precisa i casi in cui lo Stato richiesto **non può sottrarsi** all'obbligo di scambio di informazioni. Esso, piuttosto, è tenuto a far sì che l'autorità competente sia dotata del potere di ottenere e fornire su richiesta:

- informazioni in possesso di **banche**, di altri **istituti finanziari** e di qualsiasi persona che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;
- le informazioni riguardanti la **proprietà** di società, dei fondi di investimento collettivo e di altre persone giuridiche;
- nel caso di **piani o fondi comuni di investimento**, le informazioni su quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano;
- nel caso dei **trust**, le informazioni su disponenti, fiduciari, beneficiari e ogni altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust;
- nel caso di **ogni altra persona giuridica** o figura giuridica diversa da un trust (ad esempio, fondazione, Anstalt), le informazioni su ogni persona equivalente o su ogni persona in analoga posizione.

Con l'obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti, il comma 6 dell'art. 5 dell'accordo prevede l'obbligo dello Stato richiesto di dare conferma, allo Stato richiedente, della ricezione della richiesta. Esso, inoltre, entro 60 giorni dalla ricezione di questa, dà comunicazione dell'eventuale sussistenza di lacune (nella richiesta stessa).

Le **informazioni** richieste dovrebbero essere fornite **entro 90 giorni** dalla ricezione della richiesta.

Occorre precisare che le disposizioni contenute nell'art. 5 dell'accordo tra Italia e Liechtenstein non obbligano gli Stati contraenti allo **scambio di informazioni automatico**, né allo scambio di informazioni **spontaneo**.

L'art. 7 disciplina i casi in cui lo Stato richiesto ha la possibilità di **rifiutare legittimamente** lo scambio di informazioni. In particolare, l'autorità competente dello Stato richiesto può rifiutare la propria assistenza:

- se la richiesta non è effettuata in conformità con le disposizioni dell'accordo;
- se la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico.

Ulteriore **limite allo scambio** di informazioni è rappresentato dal **segreto commerciale e professionale**. Infatti, secondo l'art. 7 dell'accordo uno Stato contraente non ha l'obbligo di fornire le informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 7 del Modello di TIEA, rappresenta un limite allo scambio di informazioni su richiesta la **comunicazione confidenziale** ("legal privilege") tra il cliente ed il professionista.

Lo Stato richiesto, inoltre, può rifiutare di fornire le informazioni se queste sono domandate dall'altro Stato ai fini dell'amministrazione o applicazione di una disposizione fiscale dello Stato richiedente che discrimina tra un cittadino dello Stato richiesto e un cittadino dello Stato richiedente, in presenza delle medesime circostanze. Al contrario, lo Stato richiesto non può rifiutare lo scambio di informazioni in ragione del fatto che il relativo credito fiscale è materia del contendere.

L'accordo sancisce, altresì, a carico dello Stato che riceve le informazioni, un **obbligo di confidenzialità**. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente devono essere considerate riservate e possono essere divulgate soltanto nei confronti di persone o autorità (inclusi gli organi giurisdizionali e amministrativi) che si trovano sotto la giurisdizione dello Stato ricevente e sono interessate, in qualunque modo, dalla verifica o dalla riscossione delle imposte

applicare. Tali persone o autorità possono utilizzare e divulgare le informazioni ricevute, nel corso di procedimenti o nell'ambito di decisioni giurisdizionali. La divulgazione a persone, entità, autorità o giurisdizioni diverse da quelle suindicate, o per fini diversi da quelli convenzionalmente previsti, può avvenire soltanto con l'**espreso consenso scritto** dell'autorità competente dello Stato richiesto.

L'art. 12 dell'accordo ne disciplina l'entrata in vigore e l'efficacia, stabilendo che la prima coinciderà con "il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle rispettive procedure necessarie all'entrata in vigore". Di tale completamento, uno Stato dà notifica all'altro. Pertanto, l'accordo entrerà in vigore, con pieni effetti, alla data dello scambio reciproco degli strumenti di ratifica.

Alla data di entrata in vigore l'accordo avrà effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della sottoscrizione.

Gli impegni assunti dai due Paesi

L'accordo Italia-Liechtenstein comprende un **Protocollo aggiuntivo** il quale costituisce sua parte integrante. Secondo il Protocollo, gli intermediari dei due territori chiederanno ai titolari dei conti residenti in Italia, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria:

- una "**autorizzazione**" che dimostri che essi hanno aderito alla disclosure;
- in alternativa, una **risposta positiva** circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana.

Il Protocollo aggiuntivo dispone espressamente la liceità delle **richieste di gruppo** relative ai conti detenuti in Liechtenstein per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'accordo e la data di adozione dello scambio automatico delle informazioni. Il preambolo al Protocollo precisa che le richieste di gruppo verranno effettuate in base agli standard OCSE come riportato nel Commentario all'art. 26 del Modello OCSE.

Le Joint Declarations approvate in sede di sottoscrizione dell'accordo in commento impegnano ad adottare lo scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard dell'OCSE, in un momento successivo (in sostanza, la fase dello **scambio su richiesta** avrebbe **carattere transitorio**).

Inoltre, viene formalizzato l'impegno ad adottare lo **scambio automatico** delle informazioni finanziarie a partire **dal 2017**, con riferimento sia ai "vecchi" conti (aperti sino al 31 dicembre 2015) che ai "nuovi" conti (aperti dall'1 gennaio 2016).

Da ultimo, l'Italia si impegna a fare entrare il Liechtenstein nella **white list** di cui al DM 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni (una volta che l'accordo sia formalmente entrato in vigore).